

Anna Maria Giomaro

Discorso minimo sopra la *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*

1. Il documento (come si presenta) e la sua bibliografia di base – 2. La tradizione relativa all'operetta e il suo titolo – 3. Il suo titolo – 4. Le fonti normative – 5. La struttura, i contenuti, le finalità – 6. Conclusioni minime sulla *Consultatio*.

Il mio discorso oggi, in questa «cara» occasione (cara per il ricordo di un indimenticabile Maestro ed Amico, Giuliano Crifò, che presta il suo nome illustre al Seminario, cara per l'amicizia – ed è ancora un'amicizia di grande valore scientifico, e «plurale», e di tanti anni – che mi ha voluto qui, cara per il luogo che non solo è augusto di archeologia e in genere di romanità, ma è anche «buono» di persone ormai di famiglia, e di tante presenze che riempiono anche l'aria che respiriamo, e ... basta); il mio discorso di oggi – dicevo –, un minimo Discorso ... sopra la *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, si organizza «minimamente» sulla seguente traccia: 1. Il documento (come si presenta) e la sua bibliografia di base; 2. La tradizione relativa all'operetta e il suo titolo; 3. Il suo titolo; 4. Le fonti normative cui rimanda; 5. La datazione e i contenuti; in un tutt'uno con la struttura e le finalità; 6. e, minimamente, Le conclusioni. E cominciamo.

1. La *pars altera*, secondo volumetto dei *Fontes* del 1968 (Florentiae, 1968: ediderunt S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, J. Furlani, V. Arangio Ruiz), dedicata latamente agli *auctores*¹ propone appena una mezza paginetta, in latino, a commento di un'operetta trascurata come la *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*. Vi si legge che la prima edizione del trattatello si deve al Cuiacio, che, pubblicandolo per la prima volta a introdurre l'edizione parigina delle

¹) Pars Altera. Auctores, edidit notisque illustravit Johannes Baviera; Libri syro-romani interpretationem a C. Ferrini confectam castigavit iterum edidit novis adnotationibus instruxit J. Furlani.

sue *Consultationes* nel 1577, lo dice un apografo donatogli dal Loisel² qualche anno prima, nel 1563.

Segue l'indicazione di due fra le (pur poche) diverse edizioni critiche:

- quella del Paul Krüger, *Collectio librorum iuris anteiustiniani*, III, Berlino, 1890,
- e quella del Bernhard G.A. Kübler, in *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt* di Philipp E. Huschke, edizione sesta, II, 2, 1927, p. 490-514.

Segue ancora una lista dei maggiori (tutti?!) contributi che si sono interessati per espresso dell'opera:

- A.A. Friedrich Rudorff, Über die Entstehung der *Consultatio*, in «*Zeitschrift der geschichtliche Rechtswissenschaft*», XIII, 1846, p. 46-56,
- Philipp E. Huschke, l.c., p. 485-489,
- Paul Jörs, *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, in «*PWRE*», IV, 1901, p. 1143-45,
- Max Conrat, *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, in «*ZSS*» XXXIV, 1923, p. 46-56,
- Edoardo Volterra, Il manoscritto della 'Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti' e il suo scopritore A. Loisel, in *Atti del Congresso giuridico internazionale di Roma*, II, 1935, p. 399-436.

A questa non ampia bibliografia di riferimento si deve ora aggiungere almeno:

- Gaetano Scherillo, *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, in «*NNDI*», p. 359 s.,
- ancora Edoardo Volterra, *Le sette costituzioni di Valentiniano e Valente nella 'Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti'*, in *Scritti Giuridici*, VI, Le fonti, Napoli, 1994, p. 190 ss.,
- Augusto Cannata, *La cosiddetta 'Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti'*, in *Il diritto tra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Napoli, 2003, p. 235 ss.,
- Juan Manuel Blanch Nougés, *El dictamen de un antiguo jurisconsulto (Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti)*, Madrid, 1999, p. 13-123, con sottotitolo *En defensa de la mujer casada*,

² Su Antoine Loisel, la sua grande opera come umanista e «scopritore» di manoscritti antichi, su i suoi studi presso il Cuiacio, sulle sue amicizie scientifiche (in particolare Claude Joly, Pierre Pithou, Etienne Pasquier), sulle sue *Mémoires de Beauvais* (o piuttosto *Mémoires des pays, villes, comtes et comtés, évêchés et évêques de Beauvais*, Paris, 1617), sul suo ruolo nell'affermazione del *droit coutumier* in particolare col suo scritto del 1607, e infine sulla sua attività e carriera politico-giudiziaria, si veda V. REULOS, *Étude sur l'esprit, les sources et la méthode des Institutes Coutumières d'Antoine Loisel*, Paris 1935; e poi anche E. VOLTERRA, *Il manoscritto della 'Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti' e il suo scopritore A. Loisel*, in *Atti del Congresso giuridico internazionale di Roma*, II, 1935, p. 399-436 (= *Scritti Giuridici*, IV, Le fonti, Napoli, 1993, p. 273 ss.).

– Giorgia Zanon, *Indicazioni di metodo giuridico dalla ‘Consultatio veteris cuiusdam iuriconsulti’*, Napoli, 2009.

L’operetta, come si denuncia dal titolo – che peraltro le è stato dato dal Cuiacio all’atto della sua prima edizione – si presenta/si presenterebbe come la risposta del giurista (o meglio di «un certo giureconsulto») alle richieste di delucidazione che gli sono proposte su vari temi. Si articola dunque – per quello che ci resta – in nove parti contrassegnate con numerazione romana, ciascuna delle quali risulta poi suddivisa a sua volta in paragrafi, generalmente occupati ciascuno da uno specifico riferimento normativo, tranne che per i paragrafi iniziali che costituiscono il percorso di raccordo.

E sono (questi paragrafi iniziali):

cons. I.1-5: ‘*Consuluisti me utrum*’ (il «prologo» – chiamiamolo così – occupa 5 paragrafi; seguono altri quattro numeri, 6-11, con le norme specifiche sul problema in questione);

cons. II.1-5: ‘*Secundo loco me consulendum sub hac voce duxisti, ut...*’ (prologo 1-5; norme 6-7);

III.1-5: ‘*Tertio loco vel capite interrogandum me specialius censuisti, utrum...*’ (prologo 1-5; norme 6-13);

cons. IV.1-2: ‘*In nomine Dei quid tractari aut observari debeat, quoties...*’ che presuppone la frase principale su cui si reggerebbe il quid esplicativo (prologo 1-2; norme 3-11);

cons. V.1-4: ‘*In Dei nomine quid tractari aut observari debeat, quotiens...*’ c.s. (prologo 1-4; norme 5-7);

cons. VI.1-4: ‘*Iuvante Deo quid tractari debeat, adversus eum qui...*’ c.s. (prologo 1-4; norme 5-21);

cons. VII.1-3: ‘*Quantum ad nos delatae pactionis textus insinuat...*’ (prologo 1-3; norme 4-10);

cons. VIIa.1-2: ‘*Deinde vero (quod minime fuerat necessarium consultationem nostram tuis utilitatibus sciscitari) si...*’ (prologo 1-2; norme 3-4);

cons. VIII.1: ‘*Adde dum sollicitudinis tuae cura tractavit, ut de effractoribus et manifesto crimine comprehensis quam iudex debuit ferre sententiam, tractatus nostri pagina declaret...*’ (prologo 1; norme 2-8);

cons. IX: non ha prologo; consta di diciannove norme.

2. La nostra conoscenza dell’opera risale dunque al 1577, quando Cuiacio la pubblicò per la prima volta ponendola a premessa dell’edizione del suo *Consultationum liber singularis* e indicandola nella pagina introduttiva col titolo generale che le è rimasto, che certamente era stato ispirato all’editore dalle parole introduttive dei nove capitoli, dal loro contenuto generale e dalla stret-

ta conformità col titolo della sua stessa opera³. Così nella lettera dedicatoria indirizzata a Jacques de la Guesle (che costituisce appunto la dedica e l'introduzione dell'opera: è datata Parigi, alle idi di maggio del 1576)⁴ il Cuiacio riferisce brevemente come fosse venuto in possesso dell'opuscolo.

La sua prima, principale preoccupazione è quella di definire il «suo» metodo: il che lo porta ad esprimere un'aspra critica nei confronti della scienza giuridico-letteraria dei suoi tempi. Ma seguiamolo nelle sue stesse parole 5:

– dopo aver criticato «il metodo introdotto ormai da quasi un secolo dalla maggior parte degli esperti, i quali, con una condotta aberrante, estremamente avida, insegnano più le vie del conflitto che quelle della giustizia»⁶, e affermando che «così ho deciso di discostarmi dalla moda attualmente invalsa fra i consulenti, dai coacervi sterili e incomprensibili, per non dire capziosi e falsi, di allegazioni e di citazioni prive di qualsiasi valore, allegazioni e citazioni che a stento si potrebbero individuare, anche solo in parte, benché siano tutte il risultato di minuziose ricerche da parte loro, e di cui, peraltro – della loro pochezza e inutilità – traboccano i loro consigli» (p. 27);

– dopo aver specificato: «in particolare vedrai che nell'intento di non contaminare le mie Consultazioni, ho evitato con somma cura di far uso delle massime – o brocardi, come le definiscono loro – in auge tra quegli esperti, cioè, in sostanza, principi che essi stessi hanno costruito a loro esclusivo tornaconto perché fossero a base della loro competenza, la quale viene poi fal-

³) Voglio sottolineare allo stesso modo le tre circostanze. E' ben vero che il termine '*consultatio*', nella sua forma di sostantivo femminile singolare compare soltanto nella premessa o «prologo» del cap. 7a. (7a.1), ma in tutti gli altri '*capitula*' c'è sempre o una voce verbale da '*consulere*', o comunque un richiamo all'attività consulente richiesta e profferta. Il che poi può far sorgere il sospetto che non tanto il termine '*consultationes*' con cui il Cuiacio pubblicava la sua opera abbia potuto ispirare il titolo all'operetta antica, quanto, al contrario, che proprio il Cuiacio, che con quell'operetta antica si trovava perfettamente in sintonia, avesse adottato da lì quel titolo per certe sue pagine, bozze, note ed appunti vari, che lui stesso aveva messo da parte con cura, e, nel timore che andassero perse, aveva pensato che «il modo migliore per proteggerle fosse quello di raccoglierle e di farne oggetto di un'organica e completa pubblicazione».

⁴) La presenza di Jacques de la Guesle (1557-1612) nella Francia fra XVI e XVII secolo si documenta tutta presso il Parlamento di Parigi, quale procuratore generale del re. Un esempio del suo ruolo negli stralci di discorso riportati da M. MERCIER, *Une mise en scène de la justice royale du premier Bourbon: la cérémonie du 'Théâtre de justice' de Mantes de 1594 pour la condamnation des meurtriers d'Henri III*, in «Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles» VII, 2014.

⁵) Cito il più delle volte (ma non sempre) dalla traduzione di G. ZANON, *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti (Consultazione di un vecchio giureconsulto)*, Napoli 2006.

⁶) «esperti – aggiunge – che Eubulo definisce ἐπιμελήται αἰσχροὶ καὶ πλανόμενοι (amministratori del loro amor proprio, dediti a scrivere cose incomprensibili ad uso e consumo degli sprovveduti, passando senza coerenza da una legge all'altra)».

samente spacciata per scienza del diritto» (p. 27);

– dopo aver detto tutto questo rivendicando una sua aderenza allo stile degli antichi giuristi romani, Cuiacio si sente in dovere di aggiungere che «vi è un unico aspetto per cui potrei forse essere accusato di essere simile a questi e diverso dagli antichi, poiché mi sono limitato ad indicare gli estremi delle leggi con cui sostengo i miei pareri, senza invece riportare le stesse parole degli autori, a commento, le quali certo venivano comunemente esposte ai loro lettori dagli antichi quando scrivevano, come Scevola, non per un eccesso di gravità o di ingenua reverenza, ma semmai di accuratezza. In modo analogo si è regolato anche un giureconsulto dell'età di mezzo, il cui nome non sono riuscito a scoprire, in quella Consultazione che ricevuta da Antonio Loisel, persona di grande erudizione e onestà, ho impiegato come prefazione alle mie Consulenze in quanto singolare esempio di quell'epoca».

Questo scriveva Cuiacio nella lettera a Jacques de la Guesle. Ma il possesso nelle sue mani dell'operetta è dimostrato già prima, e con maggiori particolari, nell'edizione precedente delle sue *Consultationes et emendationes*, apparsa a Lione nel 1564, e precisamente in vari luoghi del libro settimo.

Intanto in 7.5 si fa riferimento, senza però citarla testualmente, ad una costituzione di Diocleziano e Massimiano che ci risulta soltanto dalla *Consultatio*, cons. 6.13. Il riferimento è impreciso e privo di base testuale, per cui la Zanon ipotizza che sul punto il giureconsulto francese ancora fosse stato soltanto informato dal suo allievo, e sapientissimo, e amico, Antoine Loisel, dell'esistenza dell'operetta e approssimativamente dei suoi contenuti, ma non l'avesse potuta avere tra le mani e consultare personalmente.

Una congettura difficilmente suffragabile quando si consideri la precisazione⁷ con cui poi, di seguito, in 7.26 della medesima edizione, sotto il titolo *Pauli sententiae quaedam*, «il Cuiacio dà per la prima volta notizia della scoperta di Loisel, spiegando che l'opera gli era stata inviata quale esempio delle *Consultationes* che intendeva pubblicare, ne evidenzia la suddivisione interna in 'capita' (in ciò riferendosi, con ogni probabilità, all'espressa numerazione di alcune delle questioni affrontate in essa contenuta), spiega come nelle risposte l'ignoto giureconsulto riproducesse il testo delle fonti normative, nonché commenta e riproduce alcune sentenze di Paolo sino a quel momento inedite»⁸.

⁷) «Antonius Loissellus Bellovacus vir iuris scientissimus, et mihi summus amicus, superiore anno antiquissimi cuiusdam iuriconsulti consultationem, quam meas colligendi otium nactus cum eis pro exemplo fortasse an quandoque editurus sum, ad me misit».

⁸) Così ZANON, *op. cit.*, p. 23 nt. 42. Infatti il testo originale riprodotto poi nell'edizione del 1577 non presentava nessuna partizione interna, ma solo qualche indizio di numerazione (come nell'incipit di cons. 2.1, o cons. 3.1); ma il Cuiacio stesso parla di 'capit-

Vi è poi ancora nell'edizione del 1564 un terzo luogo, al cap. 7.27, che denuncia la conoscenza dell'antico testo: là dove, a proposito della '*pluris petitionis*', il Cuiacio riporta due costituzioni altrimenti inedite di Diocleziano e Massimiano, rispettivamente del 294 e 295, che dovrebbero provenire dal corpus Ermogeniano⁹.

Del resto la dottrina adduce a derivazione dalla *Consultatio* ancora inedita anche talune costituzioni che compaiono nell'edizione del 1566 (Lugduni, 1566) del Codice Teodosiano che si deve al Cuiacio¹⁰.

E' alle vicende di questo primo rinvenimento che si rivolge subito l'indagine di Giorgia Zanon, la quale ne segue con cura i percorsi proiettandosi all'indietro, ai tempi in cui Ivo di Chartres, attorno all'anno 1078 (e prima, dunque, d'essere insignito della dignità episcopale ad opera del papa Urbano II nel 1090) era stato inviato a Beauvais, come prevosto della Collegiata di San Quintino, e nel fervore di rinascita della cittadina piccarda, tra le memorie degli assetti economici ed urbanistici del territorio, le notizie sull'amministrazione dei vescovati, le note sul riassetto della biblioteca e i nuovi acquisti (le citate *Mémoires des pays, villes, comtes et comtés, évêchés et évêques de Beauvais*, Paris, 1617), aveva curato in particolare la scuola e la riorganizzazione appunto della biblioteca che sotto il suo impulso si era arricchita di una trentina di nuovi manoscritti.

E appunto in un'opera di Ivo di Chartres la dottrina ritiene di riconoscere la conoscenza della *Consultatio* e una derivazione da essa. Nel *Decretum* 16.201 (sotto la rubrica '*de officiis laicorum et causis eorumdem*', cap. '*de pactis*') il giurista medievale cita, senza soluzione di continuità e senza alcuna indicazione della provenienza, tre frammenti che, indiscutibilmente, risultano corrispondere a due rescritti imperiali e ad un passo delle Pauli Sententiae, frammenti che poteva conoscere soltanto attraverso l'oscura operetta¹¹.

ta, e scrive: «*in qua consultationis singulis capitibus reddito responso, non, ut fit, consultor ad autores transmittitur, sed ipsa auctorum verba proponuntur ex codice Gregoriano, Hermogeniano, Theodosiano et ex Pauli Sententiis, quibus suum Iuriconsultus ille responsum comprobatur atque confirmatur. Qui mos et in iudiciis olim servari solebat*» (Cuiacii Consultationes, ed. 1564, libro 7.26).

⁹ Il fatto che tanto la costituzione diocleziana riportata in 7.5, quanto le due di 7.27, si presentino in forma non perfettamente uguale a quella che assumono nell'edizione completa del 1577 ha fatto pensare che in un primo momento il Cuiacio avesse ricevuto dal Loisel una trascrizione provvisoria del testo (così ZANON, *op. cit.*, p. 29 s.) per cui «non era ancora in grado di offrire una versione completa del manoscritto».

¹⁰ Così VOLTERRA, *Le sette costituzioni* cit., p. 181 ss.

¹¹ L'uno, il frammento paolino perché ci è noto soltanto nella versione della *Consultatio*, gli altri due, che pure compaiono anche nel Codice di Giustiniano, perché si offrono non nella lettura giustiniana, ma in una diversa, quella appunto del *Decretum* di Sant'Ivo (composto, quest'ultimo, fra il 1091 e il 1094, e suddiviso in 17 parti e 3760 capitoli, con specifiche rubriche, a sua volta ispirato al *Decretum* di Burcardo di Worms).

3. Qual è dunque il «metodo» che il Cuiacio propone contro la comune prassi dei suoi tempi, che lui stesso ricollega al metodo classico dei giuristi di Roma, che in parte risulta mutato (più netto e stringato) rispetto a quello dei vari Papiniano, Giuliano e Scevola, e in parte comunque gli è confermato dall'antico?

«Al contrario – egli scrive al de la Guesle – ti accorgerai di come io abbia aspirato e, con molta convinzione, abbia aderito al metodo impiegato, nei loro responsi, da Papiniano, Giuliano, Scevola e da altri antichi giureconsulti» (p. 27); e – sottolinea, sempre polemicamente – «come io abbia affermato soltanto ciò che in coscienza e volontà ho ritenuto conforme a verità ed equità, senza mai indulgere al narcisismo tipico dei consulenti, ma piuttosto attingendo alle vive fonti del diritto la soluzione più congrua e conveniente per ogni questione giuridica che mi è stata proposta» (p. 25).

E rilevando – e lo dicevo prima – come il solo fatto che potrebbe differenziarlo dagli antichi sia quello di essersi «limitato ad indicare gli estremi delle leggi con cui sostengo i miei pareri, senza invece riportare le stesse parole degli autori»¹², le loro argomentazioni e i commenti, aggiunge a sua conferma che «in modo analogo si è regolato anche un giureconsulto dell'età di mezzo, il cui nome non sono riuscito a scoprire, in quella Consultazione che ricevuta da Antonio Loisel, persona di grande erudizione e onestà, ho impiegato come prefazione alle mie Consulenze in quanto singolare esempio di quell'epoca» (*«quae mediae aetatis Iurisconsultum quendam, cuius nomen mihi compertum non est, videmus exposuisse in ea Consultatione quam meis pro exemplo singulari illius aetatis acceptam ab Antonio Oiseloviro omni eruditione et virtute prestanti, praefigendam esse duxi»*).

Dunque, se di un metodo si deve parlare, è il metodo di Cuiacio.

Ma la definizione di tale metodo risulta non facile. Tanto è vero che a un certo punto la stessa Zanon non sa risolversi se ipotizzare che il Cuiacio abbia potuto intervenire personalmente sul testo dell'operetta per renderla più simile alle sue proprie pagine, consegnandoci dunque un testo da lui stesso interpolato (e sentendosi con ciò legittimato ad applicare a quello il suo stesso titolo di *'consultatio'*), ovvero se si sia effettivamente risolto a modellare le sue pagine secondo struttura e stile del testo antico prendendo quello a modello del suo impianto giuridico-letterario (e derivando da esso appunto

¹² «de quali certo venivano comunemente esposte ai loro lettori dagli antichi quando scrivevano, come Scevola, non per un eccesso di gravità o di ingenua reverenza, ma semmai di accuratezza» (ZANON, *op. cit.*).

anche lo stesso titolo di ‘*consultationes*’) ¹³.

Il discorso sul «metodo letterario» (che per ciascun autore è la rappresentazione grafica del proprio «metodo» scientifico), ci riporta al titolo.

Per quanto riguarda il titolo, *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, già ho fatto qualche accenno dell’uso del termine ‘*consultatio*’ nell’incipit di *cons. 7a.1*, e delle varie forme verbali da ‘*consulere*’ negli altri casi, di come lo stesso Cuiacio si dolesse di non aver potuto riscontrare il nome dell’autore (il giureconsulto antico, il «*mediae aetatis Iurisconsultus quidam, cuius nomen mihi compertum non est*»), di come si possa anche ipotizzare che lui stesso avrebbe potuto derivare il suo proprio titolo da quello suggerito dagli incipit dell’antica operetta. Non ritengo si possa aderire, invece, alle riflessioni di Juan Manuel Blanch Nougués, il quale sembra ricollegare il termine ‘*consultatio*’ alle possibilità aperte da prassi giudiziali dell’impero quali la ‘*consultatio ante sententiam*’ (che, però – lui stesso ammette – dà luogo generalmente al rescritto imperiale) o la ‘*appellatio more consultationis*’, ugualmente collegata strettamente col fenomeno processuale ¹⁴.

¹³ Riporto qui le parole di Giorgia Zanon: «La sorprendente somiglianza, quanto meno dal punto di vista esteriore, tra le *Consultationes* del Cuiacio e l’antica operetta, porta a sospettare che l’umanista abbia volontariamente manipolato e risistemato l’organizzazione interna di quest’ultima al fine di renderne la struttura e il contenuto più somiglianti possibile alle sue *Consultationes*. Tuttavia è anche possibile, almeno in linea teorica, che il Cuiacio, in vista della loro pubblicazione, abbia provveduto a rimaneggiare e risistemare i suoi stessi pareri sulla base del manoscritto fornitogli dal Loisel: in tale direzione sembrerebbero infatti deporre le parole dell’umanista, tanto nelle *Observationes*, che nella lettera a Jacques de le Guesle, dove egli si dilunga nella comparazione tra i due testi, precisando anche in quale punto abbia ritenuto di discostarsi dal metodo espositivo del *vetus iurisconsultus*» (p. 42 s. nt. 29).

¹⁴ BLANCH NOUGUÉS (*El dictamen*, cit., p. 25 e nt. 4) scrive: «La voz ‘*consultatio*’ la toma del texto en el que aparece en una ocasión (7a.1)». Aggiunge in nota: «‘*Consultatio*’ es término que designa en las fuentes la consulta de una cuestión jurídica a un jurista (celebérrima la *consultatio* de Celso en Cels. 15 *dig. D. 28.1.27*)». Ma il suo discorso si dirige poi verso le consultazioni che potremmo dire di carattere ufficiale, disposte entro il perimetro del giudizio della ‘*cognitio ex auctoritate*’ («pero también, especialmente la pregunta dirigida por un juez inferior a otro superior. A menudo, en el procedimiento de cognición imperial, el juez que debía emitir sentencia, habida cuenta de las dudas que le suscitaba el caso, planteaba la cuestión ante sententiam [es decir, antes de dictar sentencia], al juez superior, o sea, el que juzgaría en caso de apelación. En última instancia, el emperador era quien respondía a través de *rescriptum* [...] Diferente de esta figura es otra parecida en el nombre: la *appellatio more consultationis*, que es propiamente apelación a sentencias de jueces inferiores [...]. El propio emperador, a través de su ministro, es quien se considera, en cierto modo, juez y consultor a la vez. Es probable que Cuiacio se refiriera a esta institución o quizás incluso a la anterior»). L’a. troverebbe un appoggio alla sua opinione circa il valore della ‘*consultatio*’ in esame nella lettera di Jacques de Guesle in cui si parla effettivamente della «religiosità» percepibile nella fusione delle due funzioni.

L'attenzione rivolta dallo studioso spagnolo a questi fenomeni sembrerebbe quasi voler attribuire alle consultazioni dell'opuscolo in questione lo stesso valore. O comunque, crea un certo disagio nella lettura dell'antico giureconsulto. La *'consultatio'* imperiale, infatti – com'è noto –, si propone come *'lex'*, e non necessita – se non minimamente – di ulteriore conferma autoritativa, laddove l'antico giureconsulto, invece, si preoccupa ogni volta di fondare il suo parere su una base ben solida di pronunce della suprema autorità, elencandole l'una di seguito all'altra e da diverse fonti.

Cuiacio vedeva nella lettura del manoscritto un tessuto letterario analogo a quello che rinveniva nelle sue bozze ed appunti, non atti «ufficiali» di processo, ma semplici note e stralci di parere accumulati nel tempo e tenuti da parte¹⁵. Così infatti risulta dalla lettera introduttiva indirizzata a Jacques de la Guesle in cui egli scrive di aver deciso di dedicare al corrispondente le sue Consultazioni (*«has consultationes tibi dicare soli»*): *«cum enim iacerent inter commentarios et memorialia mea, ne perirent, ut aliae multae quarum mihi cautius adservandarum studium non fuit, cavendi ratio nulla melior visa est quam si eas in unum corpus lectas et compositas in publicum emitterem»* (Cuiacii Consultationes, ed. 1564, libro 7.26).

In definitiva una «consultazione» in genere dovrebbe costituirsi di due parti, la richiesta o quesito, e la risposta del giurista: anzi, nel significato che ha assunto la parola *'consultatio'* nella traduzione italiana, l'accento è posto particolarmente sulla prima fase.

Nel caso specifico la richiesta è sintetizzata a premessa della risposta giurisprudenziale, ma anche quest'ultima, a sua volta, non è generalmente data in forma espositiva (se non stringatissima), bensì sinteticamente enunciata, e commentata di seguito soltanto attraverso la citazione di dati normativi basilari per la soluzione del problema, lasciando all'interlocutore (all'interpellante, al lettore) di costruirsi lui, attraverso i dati offerti, tutta la trama del discorso argomentativo.

4. Nell'edizione del Cuiacio del 1577 il discorso dell'antico giureconsulto fluiva nei fogli continuativamente, senza interruzioni, come un lungo monologo dell'antico giurista «consultato» rivolto al suo interpellante. In seguito gli studiosi vi hanno introdotto delle suddivisioni interne (nove/dieci capi o *'capita'* – lo stesso Cuiacio nella lettera al de la Guesle parlava di *'capita'* come si evince dalle parole *'in qua consultatione singulis capitibus reddito responso'* – indicati con numerazione romana, e all'interno di ciascun capo un numero variabile di paragrafi contrassegnati con numerazione araba).

¹⁵) Cuiacii Consultationes, ed. 1564, libro 7.26.

Ogni «sezione» delle dieci della *Consultatio* (dieci per lo sdoppiamento di *cons.* VII), come si è detto, consta di una più o meno breve nota di introduzione che sintetizza il quesito, e di seguito fornisce una più o meno breve rassegna di dati normativi di riferimento.

Così, come si diceva, *cons.* I presenta un «prologo», I.1-5, e poi i quattro numeri 6-11 che riportano ciascuno una propria norma, una '*lex*' cui prestare attenzione¹⁶;

così *cons.* II. 1-3 «prologo», e poi 6-7¹⁷;

così *cons.* III.1-5, e poi 6-13¹⁸;

così *cons.* IV.1-2, e poi 3-11¹⁹;

¹⁶ Le norme richiamate nei vari numeri di *cons.* I (riporto i testi e le abbreviazioni, compresa la grafica in tondo, così come risultano nei *Fontes*) sono:

6. CGreg. II = Imp. Severus A Iulio Conserturino – Accepta kal. Iul. Dextro II et Crispino cons. (a. 196)

7. CGreg. II = Imp. Antoninus A. Iuliae Basiliae – PP. V kal. Aug. Antonino A. VI et Albino cons. (a. 213)

8. = Imp. Alexander A. Dionysio – PP. II id. Sept. Alexandro A. cons. (a. 222)

9. CGreg. II = Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Heraclidi – PP. VIII id. Sept. Diocletiano V et Maximiano III cons.

10. CGreg. II = Imp. Carus et Numerianus AA. Aurelio – PP. VI id. dec. Caro et Carino cons.

11. e 12. ?????? con CTh. De pactis

¹⁷ Le norme richiamate nei vari numeri di *cons.* II:

6. CGreg. III = Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Aureliae Severae -PP. XVII kal. Iul. ipsis VI et Constantio III cons (290)

7. CGreg. III = Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Aproniae Mammae – PP. VI kal. Iul. II id. Maximiano II et Aquila cons. (286).

¹⁸ Le norme richiamate nei vari numeri di *cons.* III:

6. PS I

7. PS I

8. PS. I

9. PS. I

10. e 11. poi

12. CTh. II = Imp. Valentinianus et Valens AA. – PP. VI id. dec. Divo Ioviano et Varoniano cons. (364)

13. CTh. II et eod. titolo = Imp. Gratianus Valentinianus et Theodosius AAA. Pancratio pp – Dat. Prid. Non. Apr. CP. Antonio et Syagrio cons (382).

¹⁹ Le «norme» richiamate nei vari numeri di *cons.* IV:

3. PS. I tit. de pactis et conventionibus vel transactionibus

4. PS. I eod. tit.

5. PS.

6. PS. I de transact.

7. PS. I eod. tit.

8. PS. III tit. de institu. hered.

9. CHerm tit. de pact. et transact. = Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Sebastiano – PP. IIII kal. Iun. iisdem cons (293)

e *cons.* V.1-3, e poi 4-7 ²⁰;
e *cons.* VI.1-4, e poi 5-21 ²¹;
e *cons.* VII.1-3, e poi 4-9 ²²;

10. CHerm. tit. de pact. et transact. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Flavio Rumitalo – PP. Id. ... AA. *cons.* (293)

11. CHerm. tit. de pact. et transact. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Zeuxiano Antonino – PP. XVIII kal. Ian. ipsis AA. *cons.* (293).

²⁰) Le norme richiamate nei vari numeri di *cons.* V:

4. PS. I tit. de eo qui causa cadit

5. PS. I tit. si hereditas vel quid aliud petatur

6. CHerm. tit. de calumniatoribus et plus petendo = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Dextro – PP. III id. Dec. Nicomedia Constantio et Maximo *cons.* (294)

7. CHerm. tit. de calumniatoribus et plus petendo = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Claudio Menandro – PP. Mediolano XII kal. Apr. Tusco et Aquilino *cons.* (295).

²¹) Le norme richiamate nei vari numeri di *cons.* VI:

5. PS. VI tit. si hereditas vel quid aliud petatur

5a. PS. I tit. eod.

6. PS. I.4 (???) idem tit. 4

7. PS. Eodem libro tit. si hereditas vel quis aliud petatur

8. PS. II tit. ex empto et vendito

9. PS. III tit. de legatis

10. CHerm. tit. de donat. inter vir. et uxor. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Septimio Sabiniano – Datur prid. kal. Mai. Heraclea ipsis AA. *cons.* (293)

11. CHerm. tit. de donat. inter vir. et uxor. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Cretiano Maximo – D. VIII kal. Ian. Caesaribus *cons.* (294)

12. + CHerm. tit. de donat. inter vir. et uxor. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Aurelio Altino – Datum sub die VIII kal. Ian. Nicomedia CC. *cons.* (294)

13. + CHerm. tit. de calumniatoribus = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Quintiano – PP. XI kal. Nov. AA. *cons.* (293)

14. + CHerm. tit. ad exhibendum = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Diogeni – PP. kal. Mai. AA. et CC. *cons.* (293)

15. CHerm. tit. ubi agi debeat = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Flaviana – PP. VII id. Ian. AA. *cons.* (293)

16. CHerm. tit. de instrum. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Iulio Pancratio – PP. dd. Diocletiano V A. et Maximiano A. *cons.* (293)

17. + CHerm. tit. de testament. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Secundino optioni – PP. VII kal. Nov. Marcianopoli CC. *cons.* (294)

18. + CHerm. tit. de successionibus = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Asterio – PP. III kal. Apr. Sirmio CC. *cons.* (294)

19. CHerm. tit. de pact. et transact. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Eusebio – PP. X kal. Mart. iisdem AA. *cons.* (293)

20. PS. I tit. de calumniatoribus

21. PS. V. tit. de privatis et publicis iudiciis.

²²) Le norme richiamate nei vari numeri di *cons.* VII:

3. PS.

e *cons.* VIIa.1-2, e poi 3-5 ²³);
e *cons.* VIII.1, e poi 2-8 ²⁴;
e *cons.* IX che non ha prologo; consta di diciannove numeri, diciannove «norme» ²⁵.

4. PS. I tit. de pact

5. PS. I tit. de pact

6. PS. I tit. de pact. et conventis

7-10

²³ Le norme richiamate nei vari numeri di *cons.* VIIa:

(CTh.)-2

3. CTh. IX tit. de mat. bon. et mat. gen. cretione sublata = Impp. Honorius et Arcadius AA. Florentio pu. – D. prid. id. Oct. Mediolano Olybrio et Probino conss. (295)

4.

²⁴ Le norme richiamate nei vari numeri di *cons.* VIII:

2. CTh. = Imppp. Theodosius et Arcadius et Honorius AAA. Victori proconsuli Asiae – D. V kal. Iul. Theodosio A. III et Abundantio conss. (393)

3. e 4.

5. CTh. IX tit. de accusationibus et inscriptionibus = Impp. Arcadius et Honorius AAA. – D. III non. Aug. CP. Arcadio III et Honorio conss. (396)

6.

7. CTh. = Imp. Constantinus A, et Iulianus C. ad Taurum pp. – D. III non. Iul. Constantino A. VII et Iuliano conss. (356)

8.

²⁵ Le norme richiamate nei vari numeri di *cons.* IX:

1. CHerm. = Impp. Valens et Valentinianus AA. ad Volusianum pu. – D. IIII id. Aug. Mediolani (365)

2. CHerm. = Impp. Valens et Valentinianus AA. Pompeio Favonio – D. VIII id. Febr. alleg. non. kal. Apr. in basilica Thermarum Commodianarum ipsis AA. conss. (365)

3. CHerm. = Impp. Valens et Valentinianus AA. Mamertino pp. – D. XII kal. Apr. ipsis AA. conss. (365)

4. CHerm. = Impp. Valens et Valentinianus AA. ad Valentinianum consularem Piceni – Alleg. IIII kal. Mai. Flavia Fanestri in secretario ipsis AA. conss. (365)

5. CHerm. = Impp. Valens et Valentinianus AA. Aeliae Bavoniae – D. III kal. Aug. Mediolani ipsis AA. conss. (365)

6. CHerm. = Impp. Valens et Valentinianus AA. Ampeliae – D. III non. Iul. Sirmio divo Iuviano et Varroniano conss. (364)

7. CHerm. = Impp. Valentinianus et Valens AA. Felici consulari Macedoniae – D. XIII kal. Aug. Mediolani ipsis AA. conss. (365)

8. CGreg. = Imp. Antoninus A. Prisciano militi – PP. kal. Iul. Laeto II et Caereale conss. (215)

9. CGreg. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Ulpiae Marcellinae – PP. III non. Oct. ipsis AA. conss. (293?)

10. CGreg. = Imp. Gordianus A. Cliniae Antoniae – PP. non. Oct. ipso A. II et Pompeiano conss. (241)

11. CGreg. = Imp. Alexander Aurelio Dionysio – PP. prid. id. Sept. Alexandro A. cons. (222)

12. CTh. = Impp. Honorius et Theodosius AA. Iuliano proconsuli Africae – D. prid. non. Mart. Ravennae Constantino cons. (414)

Avrei potuto riportare qui sezione per sezione (delle dieci di cui sarebbe costituita la *Consultatio*) tutti i riferimenti legislativi, uno di seguito all'altro, così come si leggono nel testo, ponendo in evidenza le *inscriptiones* e *subscriptiones* per definire la data delle varie *leges* e, potendolo, segnalando le corrispondenze con le *leges* riportate nel Codice di Teodosio o di Giustiniano; ma sarebbe stata un'elencazione lunga e inutile, essendo sufficiente, per questo, leggere la *Consultatio*.

Ho preferito, anche ai fini attuali, farne una sintesi ponendomi da un diverso punto d'osservazione che è quello della provenienza dei dati normativi.

Questi ultimi derivano dalle *Pauli Sententiae*, e dai Codici (o più precisamente *corpora*) Ermogeniano, Gregoriano e Teodosiano. In particolare nel seguente ordine:

dalle *Pauli Sententiae* ²⁶:

13. CTh. = Imp. Constantinus A. ad Maximum pu. – D. VI non. Febr. Romae Sabino et Rufino cons. (316)

14. CGreg. = Imp. Valentinianus et Gallienus AA. et Valerius C. Aurelio – PP. III kal. Iun. Aemiliano et Basso cons. (259)

15. CGreg. tit. de transact. = Imp. Gordianus A. Flavio Herculano – PP. XIII kal. Nov. Sabino et Veterano cons. (240)

16. CGreg. = Imp. Alexander Donato militi – PP. IX kal. Iun. Fusco II et Dextro cons. (225)

17. CGreg. 1.10 =

18. CGreg. 1.10 = Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Sergiae et Anagio – PP. VIII id. Apr. Caesaribus cons. (294)

19. CGreg. 1.10 = Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Hermogeni militi – PP. XIII kal. Nov. Caesaribus cons. (294).

²⁶ A margine, e cioè nelle note, riporto l'elenco specifico delle corrispondenze, considerate a partire dal brano della *Consultatio* (e anche in questo caso uso abbreviazioni e corsivo come nella lettura dei *Fontes*, aggiungendo le *subscriptiones* spesso assenti e impiegando il corsivo soltanto per differenziare l'eventuale lettura oggi corrente o le integrazioni):

cons. 3.6: PS I

cons. 3.7: PS I

cons. 3.8: PS. I

cons. 3.9: PS. I

cons. 4.3: PS. I tit. de pact. et conventionibus vel transactionibus (PS. 1.1 *de pactis et conventis*)

cons. 4.4: PS. I eodem lib. et tit.

cons. 4.5: PS.

cons. 4.6: PS. I de transact.

cons. 4.7: PS. I (eodem lib. et tit.)

cons. 7.3: PS.

cons. 7.4: PS. I tit. de pact.

- dal libro I, cons. 3.6; cons. 3.7; cons. 3.8; cons. 3.9;
- dal libro I tit. de pactis et conventionibus vel transactionibus (cioè PS 1.1, variamente scritto) 27 cons. 4.3; cons. 4.4; cons. 4.5 (?); cons. 4.6; cons. 4.7; cons. 7.3 (?); cons. 7.4; cons. 7.5; cons. 7.6;
- dal libro I tit. de eo qui causa cadit (in realtà PS. 1.10 de plus petendo), cons. 5.4;
- dal libro I tit. si hereditas vel quid aliud petatur 28 (cioè PS 1.13b) cons. 5.5; cons. 6.5; cons. 6.5a; cons. 6.6; cons. 6.7;
- dal libro de calumniatoribus (cioè PS. 1.5): cons. 6.20;
- dal libro II tit. ex empto et vendito (in realtà PS 1.13b): cons. 6.8;
- dal libro III tit. de institutione heredum (cioè PS. 3.4b): cons. 4.8;
- dal libro III tit. de legatis (cioè PS. 3.6): cons. 6.9;
- dal libro V tit. de privatis et publicis iudiciis (cioè per la verità dovrebbe essere PS. 1.5 de calumniatoribus) 29: cons. 6.21;

dal *corpus Gregoriano* ³⁰:

cons. 7.5: PS. I (eodem lib. et tit.)

cons. 7.6: PS. tit. de pact. et conventis

cons. 5.4: PS. I tit. de eo qui causa cadit (PS. 1.10 *de plus petendo*)

cons. 5.5: PS. I tit. si hereditas vel quid aliud petatur (PS. 1.13b *si hereditas vel quid aliud petatur*)

cons. 6.5: PS. I tit. IV si hereditas vel quid aliud petatur

cons. 6.5a. : PS. I (eodem libro Sententiarum Receptarum eodemque titulo si hereditas etc.).

cons. 6.6: PS. I.4 (eod. leges lib. et tit. IIII)

cons. 6.7: PS. (eodem lib. et tit. si hereditas vel quid aliud petatur)

cons. 6.20: PS. I tit. de calumniatoribus (PS. 1.5 *de calumniatoribus*)

cons. 6.8: PS. II tit. ex empto et vendito (PS. 2.17 *ex empto et vendito*)

cons. 6.9: PS. III tit. de legatis (PS. 3.6 *de legatis*)

cons. 4.8: PS. III tit. de institu. hered. (PS. 3.4b *de institutione heredum*)

cons. 6.21: PS. V tit. de privatis et publicis iudiciis (PS.)

²⁷) Ora solo *de pactis*, ora *de pactis et transact.*, ora *de transact.*, ora *de pactis et conventis*, ecc.

²⁸) Talora indicato come titolo IV, per cui sarebbe CTh. 1.4 (così *cons.* 6.5 e *cons.* 6.6).

²⁹) In verità per quello che ne sappiamo non c'è nelle *Sententiae* paoline un titolo *de privatis et publicis iudiciis*, mentre il titolo riguardante i calunniatori risulterebbe al libro 1: è interessante che la *Consultatio* se lo «inventi» e lo collochi sul finire dell'opera, al libro V, sotto l'influenza, forse, di un'organizzazione di schema certamente tardo.

³⁰) Anche qui a margine riporto i riferimenti cronologici relativi:

cons. 9.17: CGreg. 1.10 =

cons. 9.18: CGreg. 1.10 = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Sergiae et Anagio – PP. VIII id. April. Caes. cons. (294)

cons. 9.19: CGreg. 1.10 = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Hermogeni militi – PP. XIII kal. Nov. Caesaribus cons. (294)

- dal libro 1 tit. 10 = *cons.* 9.17; *cons.* 9.18; *cons.* 9.19
- dal tit. *de transact.* (forse *de pactis et transactionibus*) = *cons.* 9.15
- dal libro 2 senza indicazione di titolo = *cons.* 1.6; *cons.* 1.7; *cons.* 1.8; *cons.* 1.9; *cons.* 1.10
- dal libro 3 senza indicazione di titolo = *cons.* 2.6; *cons.* 2.7
- senza indicazione di libro né di titolo = *cons.* 9.8; *cons.* 9.9; *cons.* 9.10; *cons.* 9.11; *cons.* 9.14; *cons.* 9.16;

dal *corpus Ermogeniano*³¹:

cons. 9.15: CGreg. tit. *de transact.* = Imp. Gordianus A. Flavio Herculano – PP. XIII kal. Nov. Sabino et Veterano cons. (240)

cons. 1.6: CGreg. II = Imp. Severus A Iulio Conserturino – Accepta kal. Iul. Dextro II et Crispino cons. (a. 196)

cons. 1.7: CGreg. II = Imp. Antoninus A. Iuliae Basiliae – PP. V kal. Aug. Antonino A. VI et Albino cons. (a. 213)

cons. 1.8: = Imp. Alexander A. Dionysio – PP. II id. Sept. Alexandro Aug. cons. (a. 222)

cons. 1.9: CGreg. II = Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Heraclidi – PP. VIII id. Sept. Diocletiano V et Maximiano III cons.

cons. 1.10: CGreg. II = Imp. Carus et Numerianus AA. Aurelio – PP. VI id. Dec. Caro et Carino consulibus.

cons. 2.6: CGreg. III = Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Aureliae Severae – PP. XVII kalendas Iul. ipsis VI et Constantio III cons. (290)

cons. 2.7: CGreg. III = Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Aproniae Mammae – PP. VI kalendas Iul. II id. Maximiano II et Aquila consulibus (286)

cons. 9.8: CGreg. = Imp. Antoninus A. Prisciano militi – PP. kal. Iul. Laeto II et Cereale cons. (215)

cons. 9.9: CGreg. = Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Ulpiae Marcellinae – PP. III non. Octob. ipsis AA. cons. (293?)

cons. 9.10: CGreg. = Imp. Gordianus A. Cliniae Antoniae – PP. non. Octob. ipso A. II et Pompeiano cons. (241)

cons. 9.11: CGreg. = Imp. Alexander Aurelio Dionysio – PP. prid. id. Sept. Alexandro A. cons. (222)

cons. 9.14: CGreg. = Imp. Valentinianus et Gallienus AA. et Valerius Caesar Aurelio – PP. III kal. Iun. Aemiliano et Basso cons. (259)

cons. 9.16: CGreg. = Imp. Alexander Donato militi – PP. IX kal. Iun. Fusco II et Dextro cons. (225)

³¹ A margine riporto i riferimenti cronologici:

cons. 4.9: CHerm tit. *de pact. et transact.* = Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Sebastiano – PP. IIII kal. Iun. iisdem cons. (293)

cons. 4.10: CHerm tit. *de pact. et transact.* (eodem corpore et lib.) = Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Flavio Rumitalo – PP. Id. ... AA. cons. (293)

cons. 4.11: CHerm tit. *de pact. et transact.* (eodem corpore et tit.) = Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Zeuxiano Antonino – PP. XVIII kal. Ian. ipsis AA. cons. (293)

cons. 6.19: CHerm. tit. *de pact. et transact.* = Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Eusebio – PP. X kal. Mart. iisdem AA. cons. (293)

- dal tit. de pactis et transactionibus = cons. 4.9; cons. 4.10; cons. 4.11; cons. 6.19
- dal tit. de calumniatoribus et plus petendo = cons. 5.6; cons. 5.7; cons. 6.13
- dal tit. de donationibus inter virum et uxorem = cons. 6.10; cons. 6.11; cons. 6.12

cons. 5.6: CHerm. tit. de calumniatoribus et plus petendo = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Dextro – PP. IIII id. Decemb. Nicomedia Constantio et Maximo cons. (294)

cons. 5.7: CHerm. tit. de calumniatoribus et plus petendo (eodem corpore et tit.) = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Claudio Menandro – PP. Mediolano XII kalendas Apriles Tusco et Aquilino cons. (295)

cons. 6.13: + CHerm. tit. de calumniatorib. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Quintiano – PP. XI kalend. Novemb. AA. cons. (293)

cons. 6.10: CHerm. tit. de donat. inter vir. et uxor. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Septimio Sabiniano – Datur prid. kal. Mai. Heraclea ipsis AA. cons. (293)

cons. 6.11: CHerm. tit. de donat. inter vir. et uxor. (eodem lib. et tit.) = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Cretiano Maximo – D. VIII kal. Ian. Caesaribus cons. (294)

cons. 6.12: + CHerm. tit. de donat. inter vir. et uxor. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Aurelio Altino – Datum sub die VIII kal. Ian. Nicomedia CC. cons. (294)

cons. 6.14: + CHerm. tit. ad exhib. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Diogeni – PP. kal. Mai. AA. et CC. cons. (293)

cons. 6.15: CHerm. tit. ubi agi debeat = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Flaviana – PP. VII id. Ian. AA. cons. (293)

cons. 6.16: CHerm. tit. de instrum. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Iulio Pancratio – PP. dd. Diocletiano V A. et Maximiano A. cons. (293)

cons. 6.17: + CHerm. tit. de testament. = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Secundino optioni – PP. VII kalend. Novemb. Marcianopoli CC. cons. (294)

cons. 6.18: + CHerm. tit. de successionibus = Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Asterio – PP. III kalendas April. Sirmio CC. cons. (294)

cons. 9.1: CHerm. = Impp. Valens et Valentinianus AA. ad Volusianum praefect. urb. – Dat. IIII id. Aug. Mediolani (365)

cons. 9.2: CHerm. = Impp. Valens et Valentinianus AA. Pompeo Favonio – Dat. VIII id. Febr. alleg. non. kal. April. in basilica Thermarum Commodianarum ipsis AA. cons. (365)

cons. 9.3: CHerm. = Impp. Valens et Valentinianus Aug. Mamertino pp. – Dat. XII kal. April. ipsis AA. cons. (365)

cons. 9.4: CHerm. = Impp. Valens et Valentinianus AA. ad Valentinianum consularem Piceni – Alleg. IIII kal. Mai. Flavia Fanestri in secretario ipsis AA. cons. (365)

cons. 9.5: CHerm. = Impp. Valens et Valentinianus AA. Aeliae Bavoniae – Dat. III kal. Aug. Mediolani ipsis AA. cons. (365)

cons. 9.6: CHerm. = Impp. Valens et Valentinianus AA. Ampeliae – Dat. III non. Iul. Sirmio divo Iuviano et Varroniano cons. (364)

cons. 9.7: CHerm. = Impp. Valentinianus et Valens AA. Felici consulari Macedoniae – Dat. XIII kal. Aug. Mediolani ipsis AA. cons. (365)

- dal tit. ad exhibendum = cons. 6.14
- dal tit. ubi agi debeat = cons. 6.15
- dal tit. de instrumentis = cons. 6.16
- dal tit. de testamentis = cons. 6.17
- dal tit. de successioneibus = cons. 6.18
- senza indicazione del titolo = cons. 9.1; cons. 9.2; cons. 9.3; cons. 9.4; cons. 9.5; cons. 9.6; cons. 9.7

dal *corpus Teodosiano* ³² :

- dal libro 2 tit. *de pactis* (cioè CTh. 2.9 *de pactis et transactionibus*) = cons. 1.12; cons. 3.12; cons. 3.13³³
- dal libro 9 tit. *de maternis bonis et materni generis et cretione sublata* (in realtà CTh. 8.18) = cons. 7a.3
- dal libro 9 tit. *de accusationibus et inscriptionibus* (CTh. 9.1) = cons. 8.5
- senza indicazione di libro né di titolo = cons. 8.2; cons. 8.7; cons. 9.12; cons. 9.13

Ciascuna delle due «rassegne» potrebbe dar adito a riflessioni diverse, differenti percorsi di pensiero che potrebbero essere autonomamente indagati. Per esempio:

³² A margine riporto i riferimenti cronologici relativi:
cons. 1.12: CTh. de pactis (cioè CTh. 2.9 de pactis et transactionibus)
...??????...

cons. 3.12: CTh. II = Impp. Valentinianus et Valens AA. – PP. VI id. Decem. divo Ioviano et Varroniano cons. (364)

cons. 3.13: CTh. II eodem libro et titulo = Imppp. Gratianus Valentinianus et Theodosius AAA. Pancratio pf.p. – Dat. prid. non. Apr. CP. Antonio et Syagrio cons. (382)

cons. 7a.3: CTh. IX sub tit. de mat. bon. et mat. gen. cretione sublata = Impp. Honorius et Arcadius AA. Florentio praef. urb. – Dat. prid. id. Oct. Mediolano Olybrio et Probino cons. (295)

cons. 8.5: CTh. IX tit. de accusationibus et inscriptionibus = Impp. Arcadius et Honorius AA. – Dat. III non. Aug. CP. Arcadio III et Honorio cons. (396)

cons. 8.2: CTh. = Imppp. Theodosius et Arcadius et Honorius AAA. Victori proconsuli Asiae – Dat. V kal. Iul. Theodosio A. III et Abundantio cons. (393)

cons. 8.7: CTh. = Imp. Constantinus A. et Iulianus Caes. ad Taurum pp. – Dat. III non. Iul. Constantino A. VII et Iuliano cons. (356)

cons. 9.12: CTh. = Impp. Honorius et Theodosius AA. Iuliano proconsuli Africae – Dat. prid. non. Mart. Ravennae Constantino cons. (414)

cons. 9.13: CTh. = Imp. Constantinus A. ad Maximum praefect. urb. – Dat. VI non. Febr. Romae Sabino et Rufino cons. (316)

³³ In realtà *cons.* 3.12 e *cons.* 3.13 non avrebbero indicazioni di titolo, ma soltanto, rispettivamente *lib. II* e *eodem libro et titulo*: ma li si è posti qui in ragione del contenuto e per contiguità con i dati precedenti.

- circa la collocazione su uno stesso piano delle *Pauli Sententiae* con gli altri *corpora* normativi (se non addirittura anche del Codice Gregoriano e dell'Ermogeniano con il Teodosiano); o circa la non perfetta equivalenza formale dei testi e delle costituzioni di cui si possa reperire il corrispondente altrove;
- o circa il significato tecnico di talune espressioni delle *subscriptiones*; (e intendendo riferirmi, per esempio, all'*alleg./allegata* che leggiamo in *cons. 9.2, cons. 9.3, cons. 9.4*);
- o ancora circa la presenza numerica dei dati dai singoli '*corpora*';
- ovvero circa i libri e titoli in particolare da cui sono derivate di volta in volta le citazioni; ecc.

Queste derivazioni innanzi tutto giustificano la proposta collocazione temporale dell'opera fra il V ed il VI secolo d.C., dopo l'emanazione del Codice da parte di Teodosio II (439), ma prima – direi – del codice di Giustiniano, al quale non si fa alcun riferimento³⁴.

5. La suddivisione in '*capita*' ha consentito di individuare, su basi formali e contenutistiche, tre gruppi di pareri.

Formalmente il primo gruppo, comprendente i capp. I, II e III, è caratterizzato dal fatto che presenta nei singoli incipit una sorta di numerazione ('*consulisti me ...*'; '*secundo loco me consulendum sub hac voce duxisti ...*'; '*tertio loco capite interrogandum me specialius censisti ...*'). A questo il Cannata³⁵, facendosi portavoce dell'opinione che vede nel manualetto un sussidio pratico-giudiziale, aggiunge – ed è la motivazione contenutistica – che da tali capitoli si possono trarre non soltanto le basi tecniche elementari per la soluzione del problema giuridico schematizzato in premessa, ma anche alcuni consigli di metodo per impostare il lavoro. In conclusione si può ben pensare che dovessero essere rivolti ad un giovane causidico.

Il secondo gruppo sarebbe costituito dai capp. IV, V e VI, nei quali gli incipit presentano una invocazione religiosa seguita da un '*tractari debeat*' ('*in nomine Dei quid tractari aut observari debeat ...*'; '*in nomine Dei quid tractari debeat ...*'; '*iuvante Deo quid tractari debeat ...*'), che potrebbe suggerire come interlocutore interpellante la persona di un vescovo nella sua funzione di giudice fra privati nell'ambito di una '*episcopalis audientia*'.

Il terzo gruppo di pareri, relativamente ai capp. VII, VIIa e VIII, si ca-

³⁴) Se ne dice in A.F. RUDORFF, *Über die Entstehung der Consultatio*, in «*Zeitschrift der geschichtliche Rechtswissenschaft*» XIII, 1846.

³⁵) C.A. CANNATA, *La cosiddetta 'Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti'*, in *Il diritto tra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Napoli, 2003, p. 235 ss.

ratterizzerebbe per un tono e uno stile più retorico ed ampolloso, quale può ipotizzarsi nella relazione fra due soggetti, ambedue giureconsulti, di cui l'uno possa dirsi superiore all'altro, e tale, dunque, da potersi rivolgere all'altro con modi altezzosi e senza benevolenza alcuna ³⁶.

In queste sue forme e contenuti la *Consultatio veteris cuiusdam iuriconsulti* muove l'eterno problema che si ripropone ogni volta di fronte alle opere giuridiche dei secoli del tardo impero: se cioè debbano essere inquadrati nell'ambito di una letteratura (e quindi con una proiezione) eminentemente didattica, a costituire un elemento nel campo di risoluzione di esigenze formative elementari, ma comunque scientifiche e da svolgersi nelle scuole; ovvero se la loro origine, e dunque lo scopo e finalità, debbano ricercarsi in direzioni differenti, negli oscuri anditi del diritto pratico, fra le stanze degli operatori del diritto chiamati alla difesa, all'avvocatura, e alle aule dei tribunali consacrate ai giudizi e ai giudici.

Anche per la *Consultatio* si contrappongono le due divergenti opinioni, quella che la vuole un breve repertorio giuridico con funzione scolastica, e quella che vi vede invece un'operetta per la pratica forense, raccolta di consultazioni giudiziarie rilasciate ad un operatore del diritto, un pratico, fors'anche un «ragazzo di studio» (ancorché comunque, in quest'ultimo caso, con esigenze di formazione, tuttavia tendenzialmente diversa).

La linea interpretativa più tradizionale ne sottolinea il carattere forense e giudiziale, e ne parla come di un'opera rivolta alla pratica del diritto: vanta nel novero dei suoi interpreti i nomi di Emilio Costa, per esempio (*Storia delle fonti del diritto romano*, Torino, 1909, p. 119), di Pietro Bonfante (*Storia del diritto romano*³, II, Milano, 1923, p. 258), di Vincenzo Arangio Ruiz (*Storia del diritto romano*⁷, Napoli, 1957, p. 372), fino ai più recenti Antonio Guarino (*Storia del diritto romano*¹⁰, Napoli, 1994, p. 565), Carlo Augusto Cannata (*La cosiddetta 'Consultatio veteris cuiusdam iuriconsulti'*, in *Il diritto tra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Napoli, 2003, p. 235 ss.), Lucio De Giovanni (*Dai Severi a Giustiniano*, Napoli, 2004, p. 126), Renzo Lambertini (*Introduzione allo studio esegetico del diritto romano*³, Bologna, 2006, p. 89 ss.), ma anche, con qualche distinguo, Dario Mantovani (*Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 2000, p. 507).

All'opposto, per volgere il pensiero alle aule delle scuole, all'impegno dei maestri, in particolare nell'ambito dell'insegnamento retorico, la seconda linea interpretativa sottolinea il tono generalmente pedagogico e paternalistico dell'operetta nel suo complesso (non tanto nel senso di bonomia, quanto

³⁶ Del cap. IX, che contiene soltanto le diciannove norme senza alcun dato di introduzione, non si può dire alcunché.

nel senso di una consapevolezza di superiorità scientifica che si rivolge all'altro con condiscendenza: per es. '*diligenter... attentus audi...*' ecc.), e soprattutto l'uso talora del plurale su cui l'antico giurista imposta le sue risposte (per es. cons. 3.5: '*diligenter attendite... sic agnoscetis...*', ecc.). Vi sono ricompresi Franz Wieacker (*Allgemeine Zustände und Rechtszustände gegen Ende des Weströmischen Rechts*, in «*Ius Romanum Medii Aevi*» I. 2°, Milano, 1963, p. 50 ss.), Max Kaser (*Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung*, Wien 1962, p. 65 nt. 124), Karl-Heinz Schindler (*Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, in «*Labeo*», VIII, 1962, p. 59 ss.), Fritz Schulz (*Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, 1968, p. 577 ss.), Franca De Marini Avonzo (*Diritto e giustizia nell'Occidente tardoantico*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo*, Spoleto, 1994, p. 105 ss. = *Dall'Impero Cristiano al Medioevo. Studi sul diritto tardoantico*, Goldbach, 2001, p. 124 ss.), Mario Bretone (*Storia del diritto romano*, Bari, 1995, p. 366 ss.), Giorgia Zanon, (*Indicazioni di metodo giuridico dalla 'Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti'*, Napoli, 2009).

Le difficoltà di inquadrare decisamente il testo nell'ambito dell'uno o dell'altro stile letterario ha determinato taluni autori a dare un massimo risalto alla differenza di stile palese fra capitoli in cui prevarrebbe lo scopo pratico (per non dire che sarebbe il solo rilevabile: così i capp. I-II-III e VII-VIII) e tratti di dichiarato valore scolastico (i capp. IV-V-VI), e a considerare l'opera come un'ibrida raccolta di «esercizi» in cui – aggiungo – il dato significativo viene ad essere la formazione. Si può ricordare Max Conrat, *Über die 'Consultatio'*, in «ZSS» XXXIV, 1913, p. 46 ss., pubblicato postumo da Hermann Ulrich Kantorowitz. Si può ricordare Leopold Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, p. 548 ss. Si può ricordare Carlo Augusto Cannata, *La cosiddetta 'Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti'*, in *Il diritto tra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Napoli, 2003, p. 235 ss.

Una riflessione particolare meritano quegli studiosi che nella *Consultatio* hanno visto la realizzazione (o comunque il tentativo di realizzazione) di una finalità ulteriore, o se non altro l'apparizione di un anelito, di un impulso di estrema modernità³⁷.

³⁷ Senza considerare, tuttavia, l'opinione più risalente che vi aveva visto una generica trattazione '*de pactis*', in considerazione del fatto che i riferimenti legislativi sono molto spesso derivati da titoli '*de pactis*', sia per quanto riguarda le *Pauli Sententiae*, sia, per il Codice Gregoriano (cons. 9.15, dal tit. *de transact.*, forse *de pactis et transactionibus*), sia per l'Ermogeniano (cons. 4.9; cons. 4.10; cons. 4.11; cons. 6.19, dal titolo *de pactis et transactionibus*), sia per il Teodosiano (cons. 1.12, forse cons. 3.12 e cons. 3.13), ma anche altri, pur fuori titolo specifico. Tanto da poter giustificare il Puggè che, curandone l'edizione nel suo *Corpus Iuris Romani Anteiusiniani* (consilio professorum Bonnensium E. Boeckingii et A. Bethmann - Hollwegii et dum in vivis erat E. Puggaei curaverunt idem assumptis sociis L. Arndtsio, A.F. Barkovio, F. Blumio, I.F.L. Goeschenio, G. Haenelio, aliisque; praefatus

Mi riferisco per esempio a *El dictamen de un antiguo iurisconsulto*, Madrid, 1999, di Juan Maria Blanch Nougés. Il Blanch Nougés sottotitola significativamente il suo lavoro *En defensa de la mujer casada* e dichiara di leggervi «un tema de fondo recurrente: la situación patrimonial de la mujer casada, su actuación jurídica y, casi más importante, la actuación jurídica del marido con respecto a bienes que constituyen el patrimonio de la mujer. Así, no deja de sorprendernos que el enfoque de las relaciones patrimoniales de la mujer casada sea hasta cierto punto, el inverso del que las sociedades modernas han vivido hasta hace no mucho tiempo, o sea, el de las autorizaciones que el marido debía dar a la mujer para que ésta realizase válidamente actos jurídicos. La *Consultatio* plantea lo contrario: la preceptiva autorización de la mujer a su marido para que éste no lleve a cabo actos que mermen el patrimonio de aquélla»³⁸.

E mi riferisco a *Indicazioni di metodo giuridico dalla Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, Napoli, 2009, di Giorgia Zanon che, oltre a suggerire già nel titolo della sua opera il profilo del suo pensiero, facilmente inquadrabile in una direzione di impegno didattico, ogni volta che viene in gioco un concreto riferimento a questo o quel contenuto dell'opera, a commento non manca di rilevare se non l'esistenza di «un filo conduttore», per lo meno «un tema di fondo ricorrente, il quale, ben oltre la mera posizione economica della moglie, sembra riguardare, più in generale, la speciale posizione di favore manifestata dagli imperatori nei confronti di coloro che si trovassero in determinate situazioni di svantaggio»³⁹; e significativamente titola un suo paragrafo alla «*Benevolenza imperiale e manifestazioni di solidarietà sociale nella Consultatio*».

6. Ritorno brevemente, e per concludere, all'occasione da cui deriva la nostra conoscenza della *Consultatio*: il ritrovamento del manoscritto da parte del Loysel, l'averlo lui mandato 'pro exemplo' al Cuiacio, l'averlo il Cuiacio stesso assunto come modello per la sua pubblicazione, le parole con cui tutto questo

est Eduardus Boeckingius) nel 1834 la titolava 'de pactis' (parlando di quelle pagine «*quas de pactis dicere solent*»).

³⁸ BLANCH NOUGÉS, *op. cit.*, p. 15.

³⁹ Così a p. 97. 6: «una parte consistente dei destinatari delle costituzioni imperiali richiamate dal 'vetus iurisconsultus' (22 su 47) è rappresentata, non solo da donne, ma più in generale, da soggetti appartenenti a categorie «disagiate» della popolazione – come, ad esempio, i minori, gli anziani, i militari, i liberti – oppure da personaggi maschili richiedenti l'intervento dell'imperatore su questioni giuridiche comunque attinenti alle medesime categorie di persone. Non mancano infine funzionari e magistrati incaricati della definizione di liti giudiziarie in vario modo riguardanti tali soggetti». Ma così anche – e lo richiama – in EAD., *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti (Consultazione di un vecchio giureconsulto)*, Napoli, 2006, p. 13 s.

ci è raccontato.

Innanzitutto chi era il Cuiacio e quale la sua proiezione scientifica⁴⁰? La sua attività, documentabile a partire dal 1547, si svolge tutta nella scuola: insegna le istituzioni del diritto romano a Tolosa fino al 1554, poi un anno a Cahors, poi alternativamente a Valenza e a Bourges, che divenne per suo tramite la scuola di diritto «che si volle eguagliare, per fama, alla bolognese». Dall'ottobre 1566 all'agosto 1567, quasi un anno, si trova all'università di Torino, dove ha modo di confermare le sue differenze di metodo rispetto alla dottrina italiana del tempo⁴¹. Avrebbe dunque egli fatto anche delle vere e proprie consulenze legali? E cosa sono veramente quelle bozze, '*commentariola et memorialia*', di cui dice di voler fare una raccolta e autonoma pubblicazione («*cum enim iacerent inter commentariolos et memorialia mea, ne perirent, ut aliae multae quarum mihi cautius adservandarum studium non fuit, cavendi ratio nulla melior visa est quam si eas in unum corpus lectas et compositas in publicum emitterem*») e per le quali prende a modello il testo inviatogli dal Loisel?

Se vogliamo credere alle sue stesse parole, lui – e in questo vediamo una strettissima corrispondenza con il testo della *Consultatio* – si sarebbe «limitato ad indicare il dettato delle leggi» poste a sostegno dei suoi pareri «senza invece riportare le annotazioni critiche degli autori», commenti, rielaborazione, argomentazioni, e questo proprio come lo sconosciuto autore del manoscritto del Loisel («*quae mediae aetatis Iuriconsultum quendam, cuius nomen mihi comperitum non est, videmus exposuisse in ea Consultatione quam meis pro exemplo singulari illius aetatis acceptam ab Antonio Oiseloviro omni eruditione et virtute prestanti, praefigendam esse duxi*»).

E, infine, come sono strutturate le sue *Consultationes* o *Observationes* per le quali dichiaratamente assume a modello la *Consultatio* dell'antico sconosciuto giurista?

⁴⁰) Nato a Tolosa nel 1522, e morto a Bourges nel 1590, fu nel secolo XVI, fra i maggiori cultori del diritto romano e delle sue fonti. Aveva studiato a Tolosa, ma per gran parte si creò da sé la sua cultura umanistica, ancorché si possa (forse) ricordare, fra i suoi maestri di diritto, oltre ai professori di Tolosa, anche quel Arnould du Ferrier, che nel 1533 insegnò diritto civile a Padova. Lui stesso, il Cuiacio, si dedicò con dedizione completa all'insegnamento: insegnò il diritto romano a Tolosa fino al 1554, poi a Cahors dal 1554 al 1555; a Bourges dal 1555 al 1557; a Valenza dal 1557 al 1559; ancora a Bourges dal 1559 al 1560; a Torino dal 1566 al 1567; di nuovo a Valenza dal 1567 al 1575; per la terza volta a Bourges dal 1575 al 1590. Nel 1584 rifiutò una cattedra a Bologna. Il Cuiacio «fu un'artista dell'esegesi del nudo testo»: rifiutava ugualmente la linearità interpretativa della glossa anche nei suoi sviluppi più moderni e le costruzioni teoriche dei metodi di indagine romanistica successiva; si teneva lontano dagli estremismi e dalle intolleranze del '*mos gallicus*', ma altresì del '*mos italicus*'.

⁴¹) Nell'ambito della contrapposizione fra '*mos gallicus*' e '*mos italicus*'.

Il carattere ibrido che si è pure riscontrato nei vari ‘capita’ dell’opera ci conferma in un certo senso quella qualche discontinuità di struttura e di opinabili finalità che la lettura del testo, nella sua interezza, potrebbe palesare, oscillando fra intenti formativi pratici di tecnica giudiziale e intenti ugualmente formativi, ma meramente teorici e di scuola. E ce la confermano alcune espressioni, magari insitiche nel contesto dei richiami legislativi, che denotano interventi di consiglio all’interno di una preparazione (si pensi al ‘*hic require, qualiter actionis editio pulsato fiat*’ che si inserisce parenteticamente⁴² subito dopo la costituzione di Diocleziano e Massimiano riportata in *cons.* 5.7, e che denuncia una ricerca ancora in nuce; ma si pensi anche al ‘*respice leges subter adiectas: tunc intelleges, quod qui mandato utitur satisfactorem dare debet*’ di *cons.* 3.4; al ‘*attentus audi quid loquitur lex subter adiecta: tunc intelleges cadere iudicia, quae sine procuratoris satisfactio fuerint omnino prolata*’ della fine di *cons.* 3.10; o (soprattutto) lo confermano ancora i ripetuti riferimenti al ‘*quid tractari debeat*’ (*cons.* 4.1; *cons.* 5.1; *cons.* 6.1; *cons.* 8.1⁴³) che sembrerebbero introdurre ad una scaletta di argomenti consigliati per una completezza di trattazione, ma anche alle «leggi e letture riportate di seguito» cui si rimanda per ulteriori chiarimenti: così il già citato ‘*respice leges subter adiectas: tunc intelleges, quod qui mandato utitur satisfactorem dare debet*’ di *cons.* 3.4; il ‘*quid agere aut obigere adversario debeas, lectionibus subter adnexis poteris evidentius informari*’ di *cons.* 4.2; il ‘*quae universa secundum leges subter adnexas hi qui iudicaturi sunt petitorem implere compellunt: qui si aut negligere, aut satisfacere legibus fortasse nequiverit, causam perdat secundum leges subter adnexas*’ di *cons.* 5.3; il ‘*qualis sit poena calumniae, legibus subter adnexis ostenditur*’ di *cons.* 6.2; il ‘*quae universa et qualiter et quibus modis adstruere, defensore vel adversario divinitatis auxilio resistere debeas, inferius continentur adscripta*’ di *cons.* 6.3. O ancora, e per contrario, i richiami ad una «nostra consultazione» di precedente divulgazione: ‘*deinde vero (quod minime fuerat necessarium consultationem nostram tuis utilitatibus sciscitari) si...*’ (di *cons.* 7a.1). O addirittura ad un «nostro trattato»: come in ‘*hoc et consultorum iura declarant, quae necessarium tractatui nostro non duximus adhiberi*’ di *cons.* 7a.5; o in ‘*adde dum sollicitudinis tuae cura tractavit, ut de effractoribus et manifesto crimine comprehensis quam iudex debuit ferre sententiam, tractatus nostri pagina declaret*’ di *cons.* 8.1.

Probabilmente non destinate, o non ancora destinate alla pubblicazione, queste pagine nascevano presso lo sconosciuto giurista antico come esercizi di scuola, brogliacci su cui impostare una elaborazione concreta (di forma-

⁴²) Come consiglio aggiunto – pare – ad un’esposizione del discente, sul punto lacunosa.

⁴³) La locuzione è differente: ‘*Adde dum sollicitudinis tuae cura tractavit, ut de effractoribus et manifesto crimine comprehensis quam iudex debuit ferre sententiam, tractatus nostri pagina declaret*’.

zione si parla sì, ma di formazione per la prassi) modulandosi anche, per l'appunto, secondo le esigenze del caso, più o meno elementari, più o meno specifiche.